



# GIUDICARIE GAS S.P.A.

Spett.Le  
A.S.M. Tione Azienda Servizi  
Municipalizzati  
Via Stenico 11  
38079 Tione di Trento



AXN00484478

Classe: Contratti Fornitori  
Da: GIUDICARIE GAS SPA  
A: Asm Tione  
Azienda: GIUGAS  
Prot.: 0000225 dd. 24/05/2018

Tione di Trento, 24 Maggio 2018

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO COMMERCIALI

CIG: (da indicare da parte di GG)

**Tra :**

- **A.S.M. – TIONE - Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento**, con sede in Tione di Trento (TN) in Via Stenico 11, P.IVA. e C.F. 01531350229, nella persona del legale rappresentante Sig. Daniele Bertaso, di seguito denominata "ASM" o "Fornitore", giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°04 del 26/03/2018,

e

- **GIUDICARIE GAS SpA**, con sede in Tione di Trento (TN) in Via Stenico 11, P.IVA. e C.F. 01722590229, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Scalfi, di seguito denominata "GG" o "Distributore";

nel seguito definite anche congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte", si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – DISPOSIZIONI DI PREMESSA**

Il presente documento riporta la descrizione delle prestazioni di tipo amministrativo e tecnico/commerciale effettuate da ASM per il cliente Distributore.

Per ciascuna delle attività previste dal presente contratto è stabilito che i rapporti vengano tenuti da una sola funzione incaricata dal Distributore interessato avente sempre esatta conoscenza delle disposizioni, delle procedure condivise e dello stato dei lavori.

Eventuali nuove prestazioni derivanti da novità normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, saranno contrattualizzate in seguito, per essere ricondotte tra i servizi del presente accordo.

Referenti:

- Dott. Giuliano Panelatti per A.S.M. Tione
- Geom. Battocchi Bruno per Giudicarie Gas S.p.a.

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11  
38079 Tione di Trento - tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: [giudicariegas@giudicariegas.it](mailto:giudicariegas@giudicariegas.it)

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le prestazioni di tipo amministrativo e tecnico/commerciale svolte da ASM includono:

1. *Gestione dei rapporti con la Cassa Conguaglio (C.C.S.E.): liquidazione bimestrale, statistiche periodiche.*
2. *Gestione dei rapporti con Autorità (ARERA.): statistiche periodiche, controllo della perequazione, unbundling e Rab.*
3. *Gestione dei nuovi allacciamenti: contatti, anagrafica utente, ordini di lavoro, emissione di fatture di vendita.*
4. *Amministrazione: gestione fatturazione attiva e passiva, adempimenti normativa DURC, L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), gestione del personale (formazione, visite idoneità lavorativa, mezzi aziendali), redazione libro cespiti e predisposizione chiusure di bilancio e denunce fiscali inerenti.*
5. *Gestione: della corrispondenza, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee (protocollo ed archiviazione documenti).*
6. *Montaggio e verifica contatori, pronto intervento e gestione delle estensioni di rete sui comuni attualmente serviti.*
7. *Reperibilità settimanale.*
8. *Attività di coordinamento delle attività soprariportate.*
9. *Messa a disposizione: di locali per sede e archivio e magazzino in loc. Pis Pont.*
10. *Gestione della qualità aziendale attraverso l'aggiornamento del MOG e delle PG e PO richieste per l'adempimento del mod.231/01. Mantenimento del sito internet di Giudicarie Gas e pubblicazione dei dati afferenti il tema della trasparenza e dell'anticorruzione della sezione Amministrazione trasparente di GG .*

*Le prestazioni sono fornite da tutto il personale di ASM, in funzione delle proprie competenze e ruoli.*

*Le prestazioni sopra riportate sono supportabili, non essendovi condivisione dei sistemi informativi, solo in presenza di idonee informazioni complete, validate, condivise e trasmesse tempestivamente al Distributore.*

## **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

*Il contratto decorre dall'1 gennaio 2018 e ha termine il 31 dicembre 2018; entro tale data potrà essere riveduto e modificato. In mancanza di nuovo accordo per la sua revisione o modificazione, ovvero di disdetta, che dovrà essere notificata alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.*

## **ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

*ASM non si assume altri impegni né responsabilità relativamente al servizio, oltre a quelle esplicitamente previste da questo Contratto.*

*ASM non è responsabile per danni imputabili ad eventi che possano considerarsi di forza maggiore ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.*

*ASM non è responsabile per i danni conseguenti ad errore nell'elaborazione dei dati indotto da comportamento e/o attività della controparte Distributore.*

*ASM risponde delle eventuali perdite di dati depositati sui propri server anche per cause tecniche imputabili alle apparecchiature stesse.*

*Qualora risulti che nessun controllo o verifica poteva essere effettuato da Distributore sulle operazioni, sulle procedure, sulle informazioni e sui dati risultanti dai procedimenti oggetto del presente Contratto, ASM non sarà sollevata da responsabilità in caso di denunce, azioni*

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11 38079 Tione di Trento – tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: <a href="mailto:giudicariegas@giudicariegas.it">giudicariegas@giudicariegas.it</a>
--

legali, azioni amministrative, provvedimenti sanzionatori da parte di ARERA o di altri organismi di controllo e vigilanza, perdite o danni (incluse spese legali e onorari).  
Nel caso in cui ASM si avvalga dell'attività di altri soggetti Terzi per l'esecuzione del presente Contratto, incluse le società controllate e/o collegate di ASM, ASM sarà ritenuta responsabile per eventuali danni, inadempimenti, irregolarità o disservizi arrecati al Distributore a seguito dell'operato di tali incaricati.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE**

*Il Distributore si obbliga a versare ad ASM il corrispettivo pattuito nel presente Contratto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto stesso.*

*Il Distributore, qualora ne venga a conoscenza, è obbligata a mantenere il segreto assoluto sulle procedure d'accesso al Sistema od a sistemi ad esso connessi e/o di tramite, specialmente per quanto riguarda le credenziali di accesso, sui termini del presente Contratto e sulle vicende successive dello stesso.*

*Il Distributore si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o non autorizzato. In caso di qualsiasi tentativo in tal senso, ASM ha il diritto di sospendere il servizio.*

*Il Distributore prende atto che ASM avrà il diritto di adottare misure cautelative, qualora si manifesti tale evenienza, in relazione ai file di Distributore caricati o da caricare sul Sistema nel caso in cui questi pregiudichino la sicurezza del server stesso, violino diritti di terzi o contengano virus.*

*Il Distributore garantisce e solleva integralmente ASM per qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio qualora imputabile a personale incaricato di Distributore.*

#### **ART. 6 - CORRISPETTIVI ECONOMICI**

*I corrispettivi annuali che il Distributore è tenuta a versare ad ASM sono così determinati:*

- Le prestazioni dei punti:1-2-3-4-5-6-8-10 sono determinate a compenso orario nella misura del prospetto allegato e fissate nell'importo massimo di Euro 26.000+IVA. Al raggiungimento dell'importo massimo previsto le parti dovranno concordare l'integrazione dell'importo fino al termine dell'esercizio.*
- Le prestazioni dal punto 7 sono determinati nella misura di Euro/settimana 180,00+IVA.*
- Le prestazioni dal punto 9 sono stimate nella misura di Euro 3.000+IVA.*

*La rendicontazione trimestrale delle ore viene presentata dall'ASM al momento della fatturazione e viene vistata dalla G.G.*

#### **ART. 7 - AGGIORNAMENTO PREZZI**

*ASM si riserva la facoltà di aggiornare i prezzi annualmente, in relazione all'aumento del costo del lavoro, con riferimento agli aumenti stabiliti dal contratto o dai passaggi di categoria del personale interessato alla attività di distribuzione.*

*Le eventuali richieste di aggiornamento relative ad innovazione normativa saranno proposte ed accettate tramite scambio di lettere.*

#### **ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

*La fatturazione dei corrispettivi dovuti sarà effettuata con cadenza trimestrale. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla data di emissione della fattura.*

*Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.*

*ASM si impegna a comunicare, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture.*

GIUDICARIE GAS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA: 01722590229 - SEDE: Via Stenico n. 11 38079 Tione di Trento – tel. 0465/321.066 - fax 0465/324.239 - E-mail: <a href="mailto:giudicariegas@giudicariegas.it">giudicariegas@giudicariegas.it</a>
--

*Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità del Distributore verso ASM per i danni ad essa conseguenti.*

*ASM si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.*

*ASM si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Distributore e l'ufficio territoriale del Governo competente.*

*Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'affidatario alla stazione affidante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.*

### **ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

*Il presente Contratto non potrà essere ceduto dalle Parti ad altro soggetto, a pena di nullità.*

### **ART. 10 – COMUNICAZIONI**

*Qualsiasi comunicazione in relazione a questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta certificata; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, sempreché sia indirizzata alla sede di una delle due società, ovvero presso il diverso indirizzo, purché in Italia, che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto.*

*Resta altresì inteso che, ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, le Parti eleggono il proprio domicilio presso gli attuali indirizzi delle società ovvero presso i diversi indirizzi che, purché in Italia, potranno essere comunicati in futuro.*

*Ai fini della valutazione del rispetto dei termini previsti nel Contratto farà fede per quanto riguarda le raccomandate, la data di ricezione attestata dall'Ufficio Postale ovvero, per il caso di trasmissione a mezzo telefax, la conferma di avvenuto ricevimento, sempre via fax, dell'altra Parte, e per quanto riguarda la PEC, la ricevuta di accettazione e di consegna generata dal sistema al momento dell'invio della stessa PEC.*

### **ART. 11 – TOLLERANZA**

*L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.*

### **ART. 12 – INVALIDITA' PARZIALE**

*Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Contratto, o di parte della stessa, le altre parti del presente Contratto conserveranno la loro validità ed efficacia.*

### **ART. 13 – MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

*Ai fini della validità e del vincolo reciproco delle Parti, qualunque integrazione o modifica del presente Contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.*

#### **ART. 14 – NORME APPLICABILI**

La fornitura dei servizi e la relativa gestione è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle norme emanate e che saranno emanate aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi competenti, inclusa l'ARERA e da eventuali condizioni particolari concordate per iscritto dalle Parti che saranno tassativamente allegate al presente Contratto e ne costituiranno parte integrante.

#### **ART. 15 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Entrambe le Parti sono obbligate a non rivelare a Terzi ed a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto in oggetto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del Contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della Parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, la Parte inadempiente dovrà risarcire all'altra i danni che ne dovessero derivare. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **ART. 16 – EFFETTI DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto costituisce l'accordo tra le Parti in relazione alle operazioni qui previste e sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, impegni o intendimenti scritti o verbali a riguardo.

#### **ART. 17 - TUTELA DATI PERSONALI**

Il Distributore e ASM, ognuno per quanto di propria competenza, assicurano di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Con riferimento al Contratto in oggetto, ASM tratterà i dati personali adottando le misure di sicurezza minime ed idonee previste dal D.Lgs. 196/2003 ss. mm.

Le Parti prestano il proprio consenso alla raccolta, al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ASM accetta la nomina, da parte del Distributore, a responsabile del trattamento dei dati personali trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. 196/2003. ASM si impegna quindi a consegnare, a richiesta del Distributore, la documentazione atta a comprovare le misure di sicurezza adottate, nonché i nominativi dei propri amministratori di sistema ed, eventualmente, dei propri incaricati del trattamento.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per tutte le controversie, che possono insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, sarà in via esclusiva unicamente quello di Trento.

Letto, sottoscritto, accettato.

Luogo e data .....

GIUDICARIE GAS SpA  
Legale Rappresentante  
**GIUDICARIE GAS S.p.A.**  
Via Stenico, 11 - Tel. 0465 321066  
38079 TIONE DI TRENTO (TN)  
C.F. e Part. IVA 01722590229

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai precedenti artt. 3 Durata del contratto – tacita proroga, 4 Responsabilità del fornitore, 5 Obblighi del cliente - sospensione del servizio, 7 Aggiornamento prezzi, 18 Foro Competente*